

Statuto della Società Italiana di Nefrologia (SIN)

Titolo I: dell'Associazione:

- Art. 1 – Denominazione e Sede
- Art. 2 – Durata
- Art. 3 – Scopi

Titolo II: dei soci e dei sostenitori:

- Art. 4 – I Soci
- Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci
- Art. 6 – Perdita della qualità di Socio
- Art. 7 – Sostenitori

Titolo III: degli organi dell'Associazione:

- Art. 8 – Organi dell'Associazione
- Art. 9 – Assemblea dei Soci
- Art. 10 – Composizione del Consiglio Direttivo
- Art. 11 – Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo
- Art. 12 – Il Presidente
- Art. 13 – Segretario – Tesoriere
- Art. 14 – Collegio dei Revisori
- Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Titolo IV: degli Istituti associativi:

- Art. 16 – Congresso annuale
- Art. 17 – Sezioni Regionali o Interregionali
- Art. 18 – Gruppi di studio
- Art. 19 – Commissioni SIN
- Art. 20 – Patrocinio
- Art. 21 – Riviste scientifiche
- Art. 22 – Sito web dell'Associazione

Titolo V: del patrimonio e della gestione economica:

- Art. 23 – Patrimonio
- Art. 24 – Esercizio finanziario

Titolo VI: dello scioglimento dell'Associazione:

- Art. 25 – Scioglimento e liquidazione

Titolo VII: disposizioni finali:

- Art. 26 – Rinvio

Titolo I Dell'Associazione

Art. 1 – Denominazione e Sede

- 1.1 E' costituita un'associazione medico-scientifica denominata "Società Italiana di Nefrologia - SIN". L'Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro.
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma.
- 1.3 Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituiti, su delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'Estero, senza dover modificare il presente Statuto.

Art. 2 – Durata

- 2.1 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 2.2 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa o, comunque, nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, vale quanto indicato all'art. 25 del medesimo.

Art. 3 – Scopi

- 3.1 L'Associazione ha finalità d'interesse generale e d'utilità sociale di promuovere e valorizzare la disciplina della Nefrologia in ogni suo aspetto, inclusa l'Ipertensione arteriosa, la Dialisi e il Trapianto, nonché di favorire la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci e degli operatori sanitari del settore.
- 3.2 Scopi dell'Associazione, in particolare, sono l'esame, lo studio e la discussione di problemi inerenti alla Nefrologia, e cioè Anatomia, Fisiologia, Fisiopatologia, Immunologia, Patologia clinica e di laboratorio, Genetica, Epidemiologia, Clinica, Farmacologia, Prevenzione e Terapia farmacologica ed immunologica delle Nefropatie, Tecniche Dialitiche ed altre Tecniche Depurative ed assimilabili, Trapianto renale, Calcolosi renale, Metabolismo, Ricambio idro-elettrolitico, Equilibrio Acido-base, Ipertensione arteriosa e qualunque disciplina di ricerca, epidemiologica, diagnostica, clinica o terapeutica che possa riguardare l'apparato emuntore od associazioni dirette od indirette con le sue funzioni.
- 3.3 Al fine di attuare i propri scopi l'Associazione potrà realizzare tutte le attività strumentali, connesse, accessorie o comunque ritenute utili, collaborando anche con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, le altre società e organismi scientifici, in particolare:
 - a) favorire ed incentivare la ricerca clinica e di base su tematiche scientifiche relative ai punti indicati nel secondo capoverso di questo articolo;
 - b) favorire lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.);
 - c) promuovere ed organizzare convegni, congressi, conferenze o corsi di qualsiasi tipologia, anche con accreditamento in E.C.M., finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
 - d) favorire la formazione scientifica di giovani ricercatori anche mediante l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o contributi miranti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- e) favorire e porre in essere ogni altra iniziativa di carattere divulgativo, diretta all'intera categoria, tra cui la redazione e la pubblicazione di articoli, libri o riviste sia su supporto cartaceo che informatico;
 - f) estendere le attività formative anche al personale sanitario, medico ed infermieristico, ai pazienti ed ai loro famigliari, tramite strumenti definiti dal Consiglio Direttivo allo scopo anche di intraprendere campagne preventive e di educazione sanitaria;
 - g) promuovere e realizzare iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in generale e le autorità competenti in particolare sui problemi inerenti i punti indicati nel secondo capoverso di questo articolo;
 - h) svolgere interventi di politica sanitaria nel campo della nefrologia, rapportandosi con gli organi istituzionali a livello centrale e, mediante le Sezioni Regionali ed Interregionali, a livello periferico. Sempre al fine di realizzare gli scopi istituzionali, l'Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi, fondazioni e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, associazioni, fondazioni, enti o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi e dell'amministrazione del proprio patrimonio.
- 3.4 Ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 31 maggio 2004 sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale, ed è vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione delle attività di formazione continua che potrà essere effettuata anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate. Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Titolo II **Dei Soci e dei sostenitori**

Art. 4 – I Soci

- 4.1 Possono diventare soci dell'Associazione i medici nefrologi, nonché altri cultori, esperti ed operatori, attivi nei diversi settori della Nefrologia senza discriminazioni in relazione al luogo di lavoro o personali, purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, compresi quelli la cui mancanza determinerebbe per i Soci l'esclusione dall'Associazione.
- 4.2 L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, attenendosi a quanto precisato nell'apposito regolamento predisposto o modificato dal Consiglio Direttivo.
- 4.3 Sulla domanda di ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, previa verifica dell'inesistenza di cause di incompatibilità previste dal presente Statuto e/o dalla legge.
- 4.4 Le quote di iscrizione sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari.

- 4.5 Fermo restando l'uguaglianza dei diritti degli associati, nella compagine sociale si distinguono le seguenti categorie di Soci:
- a) "Soci ordinari": persone fisiche ammesse dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione e che, condividendo gli scopi sociali, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative;
 - b) "Soci onorari": personalità di qualsiasi nazionalità che si siano distinte in campo internazionale per meriti scientifici o culturali o comunque avendo prestato in qualsiasi modo l'opera loro a vantaggio dell'Associazione. La nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità, su proposta di uno dei suoi componenti in carica, e sottoposta alla successiva ratifica dell'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

- 5.1 La qualità di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.
- 5.2 Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno uguali diritti ed in particolare:
- a) di essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
 - b) di avere accesso a tutte le pubblicazioni fatte dalla Società;
 - c) di intervenire, discutere e partecipare con diritto di voto alle assemblee anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - d) di essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
 - e) di proporre e promuovere attività corrispondenti alle finalità dell'Associazione.
- 5.3 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti:
- a) a collaborare e concorrere con gli organi sociali al buon funzionamento dell'Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali;
 - b) a rispettare ed ad accettare lo scopo e finalità sociali, le norme previste dal presente Statuto, le disposizioni legislative, gli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale, così come determinata annualmente e nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo;
 - d) su proposta del Consiglio Direttivo, a pagare qualunque altro contributo straordinario che, per giustificate condizioni dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci credesse necessario imporre, salvo il diritto di recesso dei soli Soci assenti o dissenzienti entro 30 (trenta) giorni dalla delibera o dal ricevimento della comunicazione che il Consiglio Direttivo invierà agli assenti.
- 5.4 E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a maggioranza semplice, quote ridotte o l'iscrizione gratuita a Socio ordinario per favorire la partecipazione alla Società dei giovani.
- 5.5 La qualifica di Socio onorario non comporta la corresponsione d'alcuna quota associativa.
- 5.6 I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.

Art. 6 – Perdita della qualità di Socio

1. 6.1 La qualità di Socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) esclusione;
 - c) mancato rinnovo delle quote sociali, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - d) decesso.
- 6.2 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere, avanzando richiesta scritta, il Socio che non si trovi più in grado o non intenda partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Tale recesso deve essere comunicato per iscritto alla Segreteria dell'Associazione, ha effetto immediato, e di tale recesso il Consiglio Direttivo prende semplicemente atto.
- 6.3 L'esclusione è deliberata dai Proviviri e ratificata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi, nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto o da norme e Regolamenti interni, o comunque per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione.
- 6.4 I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa annuale.
- 6.5 Tutti i Soci eleggono domicilio legale presso la sede della SIN.

Art. 7 – Sostenitori

- 7.1 Possono essere "Sostenitori" dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che promuovono studi e ricerche nei campi indicati dal secondo paragrafo dell'articolo 3 che, avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione, contribuiscono al sostegno finanziario delle sue attività attraverso il versamento di contributi annui di importo minimo non inferiore a quello fissato dal Consiglio Direttivo, che comunque dovrà essere almeno pari alla quota sociale moltiplicata per 100 (cento).
- 7.2 La qualifica di Sostenitore non comporta l'acquisizione dello *status* di Socio e pertanto è escluso per i Sostenitori qualsiasi diritto d'elettorato attivo o passivo e di voto nell'Assemblea dei Soci.
- 7.3 E' facoltà dei Sostenitori nominare un rappresentante comune con diritto di intervento in Assemblea, ma senza diritto di voto.

Titolo III **Degli Organi dell'Associazione**

Art. 8 – Organi dell'Associazione

- 8.1 Sono organi dell'Associazione:
 - I. l'Assemblea dei Soci;
 - II. il Consiglio Direttivo;
 - III. il Presidente;
 - IV. il Segretario-Tesoriere;

- V. il Collegio dei Revisori, se nominato;
 - VI. il Collegio dei Proviviri.
- 8.2 Le cariche elettive ricoperte dai Soci non sono retribuite.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

- 9.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ordinari che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo all'Associazione, e dai Soci onorari.
- 9.2 Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente dell'Associazione (in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano) senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Si considera validamente convocata anche mediante pubblicazione dell'avviso sul Giornale Italiano di Nefrologia e/o all'interno del sito web dell'Associazione. L'Assemblea può essere svolta anche in via telematica.
- 9.3 L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
- 9.4 L'Assemblea è convocata in seduta Ordinaria almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale, per l'approvazione del bilancio, comunque, tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente in carica ne ravvisano la necessità; deve inoltre essere convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei Soci.
- 9.5 L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente eletto. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta dal Segretario-Tesoriere. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario-Tesoriere o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Socio nominato dall'Assemblea stessa.
- 9.6 Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea ed il diritto ad intervenire dei Soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro diretta responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le votazioni avvengono generalmente per alzata di mano o con modalità elettroniche e/o telematiche. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o le deliberazioni relative a persone devono avvenire con votazione, anche elettronica e/o telematica, purché a scrutinio segreto.
- 9.7 L'espressione di voto elettronico e/o telematico costituisce ad ogni effetto partecipazione attiva del Socio all'Assemblea ai fini della validità statutaria e di legge della medesima.
- 9.8 Lo svolgimento dell'Assemblea per via telematica avviene utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, garantendo l'esistenza di un sistema di identificazione univoca di ciascun partecipante. L'Assemblea telematica è da equipararsi in tutto e per tutto a quella Ordinaria e/o Straordinaria ad eccezione della verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.
- 9.9 I verbali dell'Assemblea sono messi a disposizione dei Soci sul sito internet istituzionale, accessibili tramite password.

- 9.10 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che deve seguire di almeno 24 ore la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti aventi diritto al voto.
- 9.11 L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 9.12 L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
- a) ratificare il risultato delle elezioni: Presidente e componenti del Consiglio Direttivo; deliberare:
 - b) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) sulle linee direttive, generali e programmatiche dell'Associazione;
 - d) sull'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;
 - e) sulla ratifica dei Soci onorari;
 - f) sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
 - g) sulla nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
 - h) su quant'altro demandate per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 9.13 L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare:
- a) sulle modifiche dello Statuto proposte:
 1. dal Consiglio Direttivo;
 2. da almeno 100 Soci;
- Le proposte di modifica da parte dei Soci di cui al precedente n. 2 devono essere inviate alla Segreteria dell'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima della convocazione dell'Assemblea Straordinaria.
- Il Consiglio Direttivo, alla presenza di almeno tre rappresentanti e/o delegati dei Soci firmatari che relazionano sulle proposte di modifica, valuta la coerenza delle suddette proposte con le norme statutarie vigenti, respingendone la richiesta in caso di sussistenza di chiari elementi di incoerenza con le finalità ed il funzionamento dell'Associazione.
- Solo nel caso sussistano chiari elementi di incoerenza, il Consiglio Direttivo è autorizzato a respingere la richiesta; in caso contrario si procede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dallo Statuto per la valutazione delle proposte dei Soci promotori dell'iniziativa.
- b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
 - c) su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
- 9.14 L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 10 – Composizione del Consiglio Direttivo

- 10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 10 (dieci) membri, oltre al Presidente in carica così nominati:
- 6 (sei) membri del Consiglio Direttivo sono eletti in altrettanti collegi elettorali;
 - 4 (quattro) membri del Consiglio Direttivo sono eletti su base nazionale.
- 10.2 Ogni Consigliere resta in carica per 3 (tre) anni e non può venire rieletto nei due anni successivi.
- 10.3 Il Presidente eletto (d'ora in avanti denominato convenzionalmente anche "Presidente incoming") partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

- 10.4 I collegi elettorali rappresentano delle aggregazioni di macroaree omogenee per numerosità degli iscritti alla SIN e popolazione residente, pertanto esse possono essere costituite da una o più sezioni, attualmente i seguenti:
- Collegio n. 1: Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Toscana
 - Collegio n. 2: Lombardia
 - Collegio n. 3: Triveneto, Emilia Romagna
 - Collegio n. 4: ALAMMU (macroarea Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Umbria)
 - Collegio n. 5: Puglia, Basilicata, Calabria
 - Collegio n. 6: Campania e Sicilia
- 10.5 I Soci interessati a presentarsi per l'elezione nei collegi debbono appartenere ad una sezione regionale del collegio elettorale, ed essere in regola con i pagamenti della quota associativa da almeno tre anni senza interruzioni.
- 10.6 I Soci interessati per l'elezione su base nazionale, dovranno essere in regola con i pagamenti della quota associativa da almeno tre anni senza interruzioni.
- 10.7 Il numero delle candidature è libero, tuttavia, per garantire omogeneità territoriale ed evitare una eccessiva concentrazione di membri del Consiglio Direttivo dalla stessa area geografica, indipendentemente dai voti ricevuti, non sarà possibile avere più di un eletto su base nazionale, per collegio elettorale.
- 10.8 La presentazione della candidatura per l'elezione su base nazionale esclude la possibilità di presentarsi anche per l'elezione nei collegi elettorali, e viceversa. Non può presentare la propria candidatura chi ricopre la carica di Presidente o Presidente incoming.
- 10.9 Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.
- 10.10 Per il rinnovo dei Consiglieri di collegio votano solo i Soci appartenenti a quel collegio.
- 10.11 Le votazioni avvengono con voto segreto, espresso anche tramite strumenti elettronici e/o telematici, nell'ambito della rosa dei Soci che abbiano presentato la propria candidatura.
- 10.12 La presentazione della candidatura e le modalità di svolgimento delle elezioni sono definite dal Regolamento Elettorale redatto e/o modificato dal Consiglio Direttivo.
- 10.13 In caso di dimissioni, decesso, esclusione o altre cause di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, prima della fine del mandato, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla sua sostituzione attraverso nuove elezioni da svolgersi con le modalità previste per il rinnovo dei Consiglieri a seconda della elezione su base nazionale o su base collegiale del Consigliere cessato.
- 10.14 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per 3 (tre) riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo e sostituiti con le modalità sopra indicate.
- 10.15 Il Consiglio Direttivo decade:
- a) quando l'Assemblea sociale non approvi il bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;
 - b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
- 10.16 In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente in carica provvede entro 60 (sessanta) giorni ad indire nuove elezioni conformemente alle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

- 10.17 Le elezioni si concludono annualmente in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione e la ratifica degli eletti avviene durante l'Assemblea Ordinaria.
- 10.18 Se, per motivi eccezionali, il Congresso Nazionale non dovesse aver luogo e l'Assemblea Ordinaria venisse rinviata, allora anche l'elezione del Consiglio Direttivo sarà rinviata alla prima Assemblea utile e la scadenza di tutte le cariche sarà prorogata fino ad allora.

Art. 11 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in carica ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori (se istituito), e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale e all'ammontare della quota associativa.
- 11.2 La convocazione avviene mediante avviso scritto o con ogni altro mezzo di comunicazione, anche telematico, ritenuto idoneo, inviato a tutti i Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, dell'ora e della sede della riunione.
- 11.3 In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo può comunque riunirsi e deliberare se sono presenti tutti i componenti.
- 11.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, con consultazione dei Consiglieri a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati, siano in grado di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.
- 11.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario-Tesoriere o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Consigliere scelto dal Consiglio stesso.
- 11.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica.
- 11.7 Le votazioni del Consiglio Direttivo avvengono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale, o con altri strumenti elettronici e/o telematici.
- 11.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.
- Nello specifico, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- a) delibera sull'ammissione dei Soci ordinari;
 - b) nomina i Soci onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
 - c) determina l'ammontare della quota associativa ed eventuali quote ridotte;

- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario;
- f) stabilisce i limiti di autonomia di spesa nell'interesse dell'Associazione da parte dei soggetti investiti di cariche sociali;
- g) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- h) approva il progetto di bilancio consuntivo e di quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) può delegare poteri e compiti che le sono propri al Presidente in carica, al Segretario-Tesoriere, ad uno o più consiglieri, e, inoltre, potrà conferire, anche per la durata di un triennio, rinnovabile, poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte a terzi;
- l) approva i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- m) approva il Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali;
- n) individua e istituisce commissioni, comitati operativi, tecnici e scientifici e/o di approfondimento tecnico, nominandone i componenti, determinandone la durata e le modalità di funzionamento ed approva i relativi Regolamenti;
- o) autorizza la costituzione dei Gruppi di Studio e ne approva il relativo Regolamento;
- p) nomina il Redattore-Capo e ratifica i Redattori Associati, il Comitato di Redazione ed il Comitato Editoriale delle riviste scientifiche associative "GIN" e "JN";
- q) definisce la sede del Congresso annuale, nomina il direttore scientifico del Congresso con scelta motivata;
- r) prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione;
- s) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- t) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- u) ratifica o respinge i provvedimenti di esclusione del Socio adottate dal Collegio dei Probiviri.

- 11.9 E' facoltà del Consiglio Direttivo di invitare di volta in volta a partecipare alle riunioni i Soci dell'Associazione che possono fornire un particolare contributo di competenza su argomenti all'Ordine del Giorno.
- 11.10 La prima riunione del Consiglio Direttivo avviene immediatamente dopo l'Assemblea dei Soci ed è convocata dal Presidente in carica o dal Consigliere più anziano.
- 11.11 I Verbali del Consiglio Direttivo sono pubblicati sul sito Internet dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Art. 12 – Il Presidente

- 12.1 Il Presidente viene eletto dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa, rimane in carica per due anni e non può essere rieletto nei due mandati successivi.
- 12.2 L'Assemblea nell'anno precedente la scadenza del Presidente in carica, provvede all'elezione diretta di un Presidente eletto (Presidente incoming) che assume la carica di membro del Consiglio Direttivo.

- 12.3 L'elezione avviene con voto segreto, contemporaneamente all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. I Soci esprimono la propria scelta tramite strumenti elettronici e/o telematici, utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, che garantiscono l'esistenza di un sistema di identificazione univoca di ciascun votante, con una preferenza singola nell'ambito di una rosa di candidati che siano risultati in possesso dei requisiti formali richiesti.
- 12.4 L'Assemblea Ordinaria dei Soci ratifica il risultato elettorale.
- 12.5 Il Presidente eletto resta in carica un anno al termine del quale assume direttamente la funzione di Presidente in carica.
- 12.6 Sono esclusi dalla possibilità di presentare la propria candidatura a Presidente i membri del Consiglio Direttivo o chi abbia presentato la propria candidatura alle elezioni del Consiglio Direttivo in corso.
- 12.7 Il candidato a Presidente deve possedere al momento della candidatura i seguenti requisiti:
- a) deve essere un dipendente del SSN o di struttura ad esso convenzionata;
 - b) non deve avere conflitto d'interessi con le finalità della SIN;
 - c) deve essere iscritto alla SIN da almeno 10 anni e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - d) deve presentare agli elettori il proprio curriculum vitae ed un programma che comprenda le linee di sviluppo progettuali, gli aspetti di continuità con la gestione precedente. Deve, inoltre, specificare nel programma la proposta formativa e l'impegno alla condivisione e sviluppo di percorsi di interazione con le Sezioni Regionali.
 - e) deve essere in possesso di una produzione scientifica comparabile ai parametri di abilitazione per associato secondo la normativa vigente.
- 12.8 I candidati presentano la propria candidatura nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento elettorale e il Consiglio Direttivo valuta l'esistenza dei requisiti formali e/o la sussistenza di altre incompatibilità previste dallo Statuto e/o dalla legge ai fini della eleggibilità del candidato.
- 12.9 La carica di Presidente comporta la decadenza automatica da tutte le eventuali altre cariche associative ricoperte (presidente di sezione regionale, commissioni, gruppi di studio, ecc.)
- 12.10 Il Presidente in carica ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e riunisce almeno una volta all'anno i Presidenti delle sezioni Regionali e Interregionali e i Coordinatori dei Gruppi di Studio. In caso d'impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente eletto se presente oppure in caso di sua assenza e/o impedimento dal Segretario-Tesoriere.
- 12.11 Il Presidente vigila sul buon andamento delle attività dell'Associazione e sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Associazione. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti nelle controversie riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, nazionale o sovranazionale, nei giudizi di qualsiasi ordine e grado. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o speciale, può nominare procuratori speciali ex art. 2209 del codice civile.

- 12.12 Nei casi di motivata urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio, adotta i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- 12.13 In caso di dimissioni, decesso, o altre cause di cessazione del Presidente in carica, subentrerà alla carica di Presidente dell'Associazione fino alla scadenza naturale del suo mandato il Presidente eletto (Presidente incoming). In caso di assenza del ruolo del Presidente eletto (Presidente incoming) assume la carica temporanea di Presidente il Consigliere più anziano, che provvede entro 60 giorni ad indire l'elezione del nuovo Presidente, conformemente alle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale.

Art. 13 – Segretario-Tesoriere

- 13.1 Il Segretario-Tesoriere viene nominato dal Presidente eletto al momento del suo passaggio a Presidente in carica scegliendo tra i componenti del Consiglio Direttivo che devono espletare almeno due anni di mandato.
- 13.2 Il Segretario-Tesoriere rimane in carica per due anni e non può essere ridesignato nel biennio successivo. Qualora al termine del suo mandato egli abbia ancora da espletare 1 anno di mandato in Consiglio Direttivo, vi resterà in carica come Consigliere e potrà affiancare il nuovo Segretario nelle sue funzioni.
- 13.3 Il Segretario-Tesoriere collabora con il Presidente nell'espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura:
- a) la convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri;
 - b) la gestione della Segreteria dell'Associazione, disbrighando la corrispondenza e raccogliendo le quote associative annuali;
 - c) la gestione dei pagamenti dell'Associazione;
 - d) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - e) i rapporti con le Commissioni dell'Associazione.
- 13.4 In caso d'assenza o impedimento le funzioni del Segretario-Tesoriere possono essere demandate dal Consiglio Direttivo ad altro membro dello stesso.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori

- 14.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tra cui il Presidente del Collegio, eletti dall'Assemblea fra persone anche non Soci che abbiano presentato la loro candidatura alla Segreteria almeno 7 giorni prima delle elezioni. Soltanto nel caso in cui venga eletto un iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti la carica potrà essere retribuita.
- 14.2 I revisori durano in carica tre anni, rinnovabili, salvo dimissioni da parte dell'Assemblea.
- 14.3 Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua le verifiche di cassa e presenta dapprima al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi che sarà pubblicata su una delle riviste SIN e sul sito web dell'associazione.

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri

- 15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci che durano in carica tre anni. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quello dei posti resisi vacanti nel Consiglio dei Probiviri. Possono assumere la carica di Proboviro soltanto coloro che siano presentanti da almeno 10 (dieci) Soci, abbiano superato i 50 (cinquanta) anni di età e siano Soci della SIN da almeno 10 (dieci) anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.
- 15.2 Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito di:
- a) tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti all'Assemblea;
 - b) dichiarare decaduti i Soci che rientrano nella fattispecie dell'art. 6, salvo i casi di decadenza automatica.
- 15.3 Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza dei suddetti eventi. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Titolo IV

Delle Istituzioni associative

Art. 16 – Congresso annuale

- 16.1 L'Associazione si riunisce ogni anno per lo scambio dei risultati del lavoro scientifico dei suoi Soci e dei loro ospiti.
- 16.2 La sede del Congresso annuale è individuata dal Consiglio Direttivo che analizza le proposte eventualmente formulate da Soci, e comunicata all'Assemblea Ordinaria, per la ratifica, con adeguato anticipo prima del Congresso.
- 16.3 Presidente del Congresso è il Presidente del Consiglio Direttivo della SIN. L'organizzazione logistica ed economica del Congresso è realizzata dalla Società di servizi controllata dalla SIN o collegata alla medesima, che ne determina le modalità, attenendosi alle direttive del Comitato Organizzatore, del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo.
- 16.4 Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Organizzatore che può essere anche un Socio non necessariamente operante nella città sede del Congresso. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di almeno cinque componenti del Comitato Organizzatore (oltre al Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Organizzatore).
- 16.5 Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente del Comitato Scientifico. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di almeno cinque componenti del Comitato Scientifico (oltre al Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Scientifico).

Art. 17 – Sezioni Regionali o Interregionali

- 17.1 L'Associazione si articola in Sezioni Regionali o Interregionali istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è formata da tutti i Soci, ordinari ed onorari, operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento. Possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, senza diritto elettorale attivo e passivo, i non iscritti all'Associazione.
- 17.2 Le Sezioni, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, e di concerto con il Consiglio Direttivo, si occupano di:
- 1) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Nefrologia, attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale;
 - 2) elaborare proposte e progetti a carattere territoriale, nel rispetto delle vigenti leggi, da sottoporre all'attenzione delle pubbliche amministrazioni ed autorità locali;
 - 3) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni ed autorità locali, così da ottenere l'applicazione delle proposte elaborate e la continuità di attenzione sui problemi in campo nefrologico;
 - 4) elaborare proposte e progetti di carattere nazionale da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - 5) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria, di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività sanitaria nel campo nefrologico.
- 17.3 Le Sezioni sono disciplinate, dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.
- 17.4 Esse hanno autonomia organizzativa nei rapporti con i terzi ed operano attraverso propri organi di rilievo regionale, quali l'Assemblea di Sezione Regionale o Interregionale, il Consiglio di Sezione Regionale o Interregionale e il Presidente di Sezione Regionale o Interregionale secondo la disciplina prevista nel presente Statuto e nel Regolamento.
- 17.5 In ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione Interregionale il quale, all'interno del suddetto Consiglio, riveste la carica di Delegato Regionale. Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappresentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quella Regione.
- 17.6 Il Presidente della Sezione Interregionale è anche Delegato della Regione di appartenenza.
- 17.7 Al fine di assicurare la continuità e al contempo il rinnovo parziale dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali o Interregionali, ogni anno si procede alla nomina di circa un terzo dei Consiglieri.

Art. 18 – Gruppi di studio

- 18.1 Possono essere costituiti all'interno dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, Gruppi di Studio aventi lo scopo di sviluppare problematiche e/o tecnologie con riguardo ad aree specifiche indicate nel secondo paragrafo dell'art. 3 del presente Statuto.
- 18.2 Ciascun gruppo è formato dagli associati che hanno interesse alla relativa area specialistica ed elegge al suo interno un Coordinatore ed un Comitato scientifico secondo le norme previste nel regolamento per la costituzione di Gruppi di studio approvate dal Consiglio Direttivo.

- 18.3 I Gruppi di Studio possono organizzare riunioni, convegni, corsi o seminari previo accordo con il Consiglio Direttivo, e sono obbligati a presentare, alla fine d'ogni anno solare, una relazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 19 - Commissioni SIN

- 19.1 L'organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia contempla quattro Commissioni:
1. Clinical Governance, Registro di Dialisi e Trapianto e Data-Base SIN;
 2. Rapporti esterni (raccolta fondi-sviluppo e comunicazione);
 3. Programmi di Ricerca della SIN;
 4. Educazione e Sviluppo professionale continuo.
- 19.2 Le Commissioni sono costituite da un minimo di 4 (quattro) Soci e un massimo di 6 (sei), i quali durano in carica 2 anni. I membri di queste Commissioni sono scelti dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata, tra una rosa di candidati.
- 19.3 Le Commissioni sono presiedute da un "Coordinatore" nominato dal Presidente della SIN, Il Coordinatore rimane in carica i due anni della durata del mandato Presidenziale. Sia i membri che i coordinatori alla loro decadenza sono rinnovabili per altri 2 anni.
- 19.4 Le Commissioni operano secondo un Regolamento elaborato dal Consiglio Direttivo che definisce i rapporti fra le Commissioni, eventuali sottogruppi e il Consiglio Direttivo stesso.
- 19.5 La Commissione per il Registro di Dialisi e Trapianto e Data-Base SIN afferisce alla Commissione Clinical Governance e la sua composizione e funzioni sono definite da apposito Regolamento elaborato e soggetto ad approvazione del Consiglio Direttivo.
- 19.6 Il Consiglio Direttivo, secondo specifici regolamenti, può istituire altre Commissioni.

Art. 20 – Patrocinio

- 20.1 Annualmente l'Associazione concede il proprio patrocinio ad iniziative nefrologiche di carattere nazionale e internazionale, promosse dalle Sezioni Regionali ed Interregionali, dai Gruppi di Studio, dalle Commissioni o da Soci.
- 20.2 La richiesta di patrocinio avanzata dagli organizzatori dell'iniziativa deve pervenire al Consiglio Direttivo, assieme al programma ed al curriculum dei relatori, con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
- 20.3 L'attività è regolata da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Riviste scientifiche

- 21.1 L'Associazione sovrintende alla pubblicazione in lingua italiana del Giornale Italiano di Nefrologia, di cui è proprietaria ed autrice, con lo scopo prevalente di fornire un servizio informativo ai Soci sull'attività associativa, sulla politica sanitaria, sull'organizzazione e sulle varie iniziative scientifico culturali.
- 21.2 L'Associazione sovrintende alla pubblicazione in lingua inglese del Journal of Nephrology, di cui è proprietaria ed autrice, con lo scopo prevalente di fornire un adeguato aggiornamento ai Soci grazie anche alla collaborazione di autori di qualunque nazionalità.

- 21.3 L'edizione della Rivista può essere affidata a terzi, mediante un contratto a termine, con una casa editrice che offra idonee garanzie di serietà ed esperienza nel settore, a condizione che l'Associazione ne mantenga il controllo scientifico attraverso la nomina del Comitato Editoriale di seguito previsto.
- 21.4 Il Comitato Editoriale è composto da un Redattore-Capo e da due Redattori Associati, i quali vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i Soci con provata esperienza scientifica nei diversi settori della Nefrologia. Il Redattore-Capo ed i Redattori Associati durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 22 – Sito web dell'Associazione

- 22.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile della gestione del sito internet dell'Associazione.
- 22.2 Il Responsabile resta in carica tre anni, rinnovabili immediatamente una sola volta.
- 22.3 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, direttamente oppure tramite una società di servizi controllata o collegata, stabilisce un contratto a termine e rinnovabile, con una azienda informatica che dia garanzie di serietà ed abbia esperienza nel settore.

Titolo IV **Del patrimonio e della gestione economica**

Art. 23 – Patrimonio

- 23.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a) dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati, ai sensi del Decreto Ministro della Salute 31 maggio 2004, nonché da proventi diversi
 - b) beni mobili od immobili della Società
 - c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.
 - d) i diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n° 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell'attività della Società.
- 23.2 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione e l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 23.3 Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione devono essere impiegati per ripianare perdite di esercizi precedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali o per accrescere il patrimonio associativo che potrà essere costituito da qualsiasi bene mobile ed immobile.

Art. 24 – Esercizio finanziario

- 24.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- 24.2 Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo predisposto dal Segretario-Tesoriere dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
- 24.3 Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere presentati all'Assemblea dei Soci in occasione del Congresso Nazionale e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ove esistenti, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.

Titolo V **Dello scioglimento dell'Associazione**

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione

- 25.1 Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto o per volontà degli associati, viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, che contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori, con la maggioranza di due terzi dei Soci.
- 25.2 Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o simili, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI **Disposizioni finali**

Art. 26 – Rinvio

- 26.1 Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, i Soci si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.